



Deliberazione 616 del 04.06.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 616 DEL 04.06.14

Oggetto: Ordinanza TAR Sicilia, Catania, sez. II n. 331 del 14 maggio 2014. Determinazioni conseguenziali - revoca delibera D.G. n. 253/2014.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 08.06.14 L'Addetto [Signature]
è ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____


- Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni
[Signature]

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni:



| |
|---|
| STRUTTURA PROPONENTE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET bilancio 2014 |
| N° Centro di costo _____ |
| N° Conto Economico _____ |
| Ordine n° _____ del _____ |
| Budget assegnato (Euro) _____ |
| Budget già utilizzato (Euro) _____ |
| Budget presente atto (Euro) _____ |
| Disponibilità residua di budget (Euro) _____ |
| Non Comporta Spesa |
| Proposta n° <u>95/1966</u> del <u>23/5/2014</u> |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>[Signature]</u> |

| |
|---|
| U.O. Economico Finanziario e Patrimoniale ANNOTAZIONE CONTABILE - bilancio esercizio 2014 |
| Prot. n _____ del _____ |
| N° Conto Economico _____ |
| N° Conto Patrimoniale _____ |
| Importo (Euro) _____ |
| Prima nota contabile _____ |
| Il Dirigente Responsabile della U.O. Economico Finanziario e Patrimoniale D.ssa Adriana Scardina <u>[Signature]</u> |

L'anno duemilaquattordici, il giorno 04 del mese di Giugno nei locali della Sede Legale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino - Pulejo" di Messina, via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 154/Serv. 1° S.G. dell'11 aprile 2011, assistito dal Sig. [Signature] quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

- **VISTO** il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.
- **VISTO** il D.lgs. n. 288/03
- **VISTA** la L.R.S. n. 18/08
- **VISTA** la L.R.S. n. 5/09
- **CONSIDERATO** che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquisito la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;
- **CONSIDERATO** che questo Istituto, con deliberazione ultimo con deliberazione n.444/14, in corso di approvazione, ha adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che:
a) con deliberazione n. 1141 del 02/10/2013 è stato indetto cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di una apparecchiatura carrellata per EMG/E, applicando come criterio per l'aggiudicazione quello del prezzo più basso, previsto dall'art.82 del Dlgs. 163/2006 ed ss.mm.ii., per un importo a base d'asta di €55.000,00, oltre iva (alleg.1);
b) la lettera invito ed il capitolato del 14/10/2013, successivamente modificati il successivo 16 ottobre 2013, sono stati pubblicati nel sito web dell'IRCCS;
c) hanno presentato offerta n. 4 Ditte, e precisamente: Mi.Co. Medical s.r.l., EB Neuro s.p.a., Synopo s.r.l. e Micromed s.p.a. e che la Micromed s.p.a. e la Synopo s.r.l. sono state escluse dalla Commissione di gara all'uopo nominata prima di procedere all'esame della documentazione tecnica;
d) a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di gara e dalla Commissione Tecnica è stata disposta in data 13/12/2013 l'aggiudicazione provvisoria in favore della Mi.Co. Medical s.r.l. al prezzo di € 27.377,00 oltre iva;
e) con deliberazione del D.G. n. 253 del 19/3/2014, preso atto della presenza di due sole offerte ammesse, si è ritenuto di non procedere all'aggiudicazione definitiva, ritenendo prevalente l'interesse ad acquisire un maggior numero di offerte, nell'ambito di una riconsiderazione delle esigenze dell'articolazione interna dell'istituto, in favore della quale si era disposta l'acquisizione della fornitura;
f) la MI.CO Medical s.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia, Catania, sez. II, richiedendo l'annullamento, previa sospensione, della predetta delibera n. 253/2014;
g) il TAR Sicilia, Catania, sez. II, con Ordinanza del 14 maggio 2014, n. 331, ha accolto l'istanza di tutela interinale, ritenendo "... fondate le censure formulate dal ricorrente relative alla insufficienza di motivazione, palesata anche dal rinvio ad una successiva integrazione della motivazione che l'Amministrazione dichiara di riservarsi di emettere";
h) la statuizione posta dal TAR Sicilia, con la richiamata Ordinanza n. 331/2014, fa sì che si renda necessario procedere al riesame della questione
i) le principali società operanti nel settore oggetto del cottimo fiduciario sono le seguenti:
- EB Neuro s.p.a., con sede in via P. Fanfani n. 97/a, Firenze;
- E.M.S. s.r.l., con sede in via G. Ceneri n. 13, Bologna;
- Micromed s.p.a., con sede in via Giotto n. 2, Mogliano Veneto (TV);
- Mi. Co. MEDICAL s.r.l., con sede in via Sampolo n. 3d, Palermo;
- Synopo s.r.l., con sede in via Leone Tolstoj, 87, San Giuliano Milanese (Milano);
- CareFusion Italy 237 s.r.l., con sede in via Ticino n. 4, Sesto
l) all'esito della procedura indetta dall'Istituto per la fornitura di una apparecchiatura carrellata per EMG/EP, sono state ammesse solo due società delle quattro partecipanti;
m) le offerte ammesse presentano un divario più che significativo, quanto alle percentuali di ribasso, avendo proposto la EB Neuro S.p.A. un ribasso del 19% circa sulla base d'asta di € 55.000,00 ed avendo, invece, la MI.CO s.r.l. proposto un ribasso del 51% circa;
n) un tale scarto, significativo in assoluto, ma ancor più in relativo in ragione della modesta entità del valore posto a base d'asta, impone all'amministrazione aggiudicatrice di verificare, sulla base di tali sopravvenute risultanze, se lo stesso scarto sia stato causato dal sovradimensionamento della stessa base d'asta o se, viceversa, le specifiche tecniche indicate siano state tali da consentire di proporre beni di qualità inferiori alla media, in tal modo determinandosi, nel primo caso, il rischio che l'Amministrazione possa spendere più del dovuto e, per converso, nel secondo caso, che possa acquistare apparecchiature insoddisfacenti rispetto alle prestazioni attese;
o) appare del tutto plausibile che una riconsiderazione degli elementi inerenti sia al fattore prezzo che al fattore qualità possa porsi come causa efficiente di una maggiore partecipazione e, comunque, di un acquisto che realizzi, nel superiore interesse della tutela della spesa pubblica, il miglior rapporto possibile tra tali fattori;
- **RITENUTO**, pertanto, che:
- le superiori considerazioni legittimino la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario, a suo tempo disposto in favore della MI.CO. s.r.l., anche in ragione del fatto che "...l'amministrazione

può provvedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e dell'intera procedura ... senza obbligo di particolare motivazione, specialmente se l'intervento in autotutela sia basato su una valutazione di convenienza economica" (TAR Piemonte, sez. I, n. 114/2011; Cons. Stato, sez. III, n. 4116/2012),
- mediante l'odierno provvedimento, appaiono comunque integrate le prescrizioni rese dal TAR Catania in ordine alla necessità della motivazione della disposta revoca, la quale, peraltro, si fonda su profili di merito dell'azione amministrativa;
- risponde comunque "... all'interesse dell'Amministrazione di poter esercitare, tra il maggior numero di partecipanti possibile la scelta di quello più idoneo all'espletamento del servizio" (Cons. Stato, sez. V, n. 56/2003);- la posizione rivestita dal provvisorio aggiudicatario è di mera aspettativa, non essendo perciò, per giurisprudenza costante, necessario procedere nei suoi confronti, ad avviso di avvio del procedimento, né al riconoscimento di indennizzo ex art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 e s.m.i., non essendo tale aggiudicazione provvedimento ad efficacia durevole;
- **VISTA** la nota Ass.to Reg.le alla Salute prot. n.36793 del 06/05/2014, con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico del Direttore Generale in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, e non oltre il 29 giugno 2014;
- **CONSIDERATO** che, in regime di proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 293/94 convertito con legge n. 444/94, recepito con modifiche ed integrazioni dalla L.R. n. 22/1995 e s.m.i., è possibile procedere all'adozione di atti di ordinaria amministrazione o di provvedimenti indifferibili ed urgenti, specificandone i motivi;
- **PRESO ATTO** altresì, che il presente provvedimento, in quanto pedissequo a decisione dell'Autorità Giurisdizionale adita, riveste i caratteri richiesti dalla citata normativa per l'adozione dello stesso;
- **PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale:

- 1) **PRENDERE** atto dell'ordinanza TAR Sicilia, Catania, sez. II n. 331 del 14 maggio 2014, emessa nel ricorso come in narrativa specificato;
- 2) **REVOCARE**:
A) la lettera di invito ed il capitolato del 14 ottobre 2013, successivamente modificati il successivo 16 ottobre 2013, di cui alle premesse, parte "considerato", lett. b);
B) l'aggiudicazione provvisoria della fornitura di una apparecchiatura carrellata per EMG/EP. CIG: 532644624° indetto con D.D.G.1141 del 02/10/2013, disposta in data 13 dicembre 2013, in favore della MI.CO s.r.l.;
- 3) **DICHIARARE**, per l'effetto, caducata la delibera D.G. n. 253/2014;
- 4) **AUTORIZZARE** le comunicazioni in merito alla presente deliberazione alle Ditte interessate;
- 5) **PRENDERE ATTO** che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Accanto alle 15 giorni consecutivi e per la durata dell'art. 28.06.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi

Catena Di Blasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

Il Segretario

Il Segretario